

Le Monografie

de “Le Controversie Bancarie”

38

Sezioni Unite ed Ammortamento “alla francese”: considerazioni tecniche e giuridiche sulla sentenza n° 15130 del 29 maggio 2024

Raccolta di osservazioni ed interpretazioni a Cassazione Civile Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130

DIRETTORE SCIENTIFICO
Avv. Francesco Roli

ANNO VIII LUGLIO 2024
Direzione e redazione
Piazza Velasca, 8
20122 Milano (MI)

CENTRO
ANOMALIE
BANCARIE

Mutui e
Finanziamenti

Indice

Monografia n. 38

[SEZIONI UNITE ED AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": LUCI ED OMBRE DELLA SENTENZA N° 15130 DEL 29 MAGGIO 2024](#)

di Avv. Giuseppe de Simone

3

[AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE, DECISIONE ALL'ITALIANA. PRIME IMPRESSIONI SULLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE, A SEZIONI UNITE, N° 15130 DEL 29 MAGGIO 2024](#)

di Avv. Ugo Campese

14

[CARENZE DI NATURA TECNICA NELLA SENTENZA DELLA CASS. SS.UU. N° 15130/2024](#)

di Dott. Baldassarre Accolla

21

[LA SENTENZA N. 15130 DEL 29 MAGGIO 2024 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI – RELATIVA AI MUTUI BANCARI A TASSO FISSO D’INTERESSE CON METODOLOGIA D’AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE” – CONSIDERAZIONI MATEMATICHE](#)

di Prof. Antonio Annibali, Ing. Alessandro Annibali e Prof. Carla Barracchini

33

Allegati

[Cassazione Civile Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, Pres. D'Ascola, Rel. Lamorgese](#)

58

Ammortamento alla francese, decisione all'italiana. Prime impressioni sulla sentenza della Suprema Corte, a Sezioni Unite, n° 15310 del 29 maggio 2024

di AVV. UGO CAMPESE

1) La questione controversa

Stabilizzatosi, da quasi un quarto di secolo, l'orientamento giurisprudenziale sull'anatocismo nella prassi bancaria, dopo la sentenza spartiacque della Cassazione Civile del 1999¹, determinata dalla caparbità di un cliente-avvocato², da qualche tempo si è aperto un nuovo fronte di scontro fra il ceto bancario e la clientela.

La questione controversa attiene alle conseguenze derivanti dall'omessa indicazione, nel contratto di mutuo bancario, dell'ammortamento alla "francese" e del regime di capitalizzazione degli interessi debitori³.

Da un lato si ritiene che tale carenza comporta l'indeterminatezza o l'indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità ex articoli 1346 e 1418, secondo comma, del Codice Civile, e la violazione dell'articolo 117, quarto comma, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, numero 285 (c.d. T.U.B.)⁴.

Dall'altro lato si sostiene che non sussiste alcuna violazione, in relazione alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto ed alla trasparenza bancaria, perché ogni volta che il piano di ammortamento risulta allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente, questi è messo in condizione di desumere la modalità dell'ammortamento dalle singole rate e dalla loro composizione.

La mancata indicazione delle modalità dell'ammortamento riguarda esclusivamente la composizione delle singole rate, quale naturale applicazione delle condizioni economiche redatte per iscritto nel contratto e, quindi, conosciute o conoscibili *ex ante* dal cliente.

Profilo ulteriore attiene all'applicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori che, secondo alcuni, determina un significativo aumento del costo complessivo del capitale prestato al cliente, in quanto vengono corrisposti prima gli interessi e poi il capitale.

Da qui la necessità di precisare nel contratto il prezzo o il costo determinato dalla modalità di

ammortamento alla francese.

La giurisprudenza si è immediatamente divisa in due indirizzi contrapposti e la questione di diritto, in quanto nuova, è stata assegnata alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione per l'enunciazione del principio di diritto, a seguito del rinvio pregiudiziale *ex* articolo 363 *bis* c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno con l'ordinanza emessa il 19 luglio 2023.

Questo in estrema sintesi il quadro dello stato dell'arte sul quale la recentissima decisione avrà ripercussione.

2) Il perimetro della decisione delle Sezioni Unite

In qualche modo la tempesta, in un bicchiere d'acqua, era annunciata dalle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale della Corte di Cassazione nella memoria *ex* articolo 378 c.p.c. del 6 febbraio 2024⁵.

Dalla lettura della sentenza numero 15130 del 29 maggio 2024 emerge, innanzi tutto, l'esigenza di delimitare il perimetro applicativo della *regula iuris* in ordine alle questioni sollevate nell'ordinanza di rinvio del Tribunale di Salerno del 19 luglio 2023.

Sotto un primo profilo la Suprema Corte dà atto che nell'ordinanza del Tribunale remittente *“si precisa che “non si controverte in questo giudizio di violazione del divieto di anatocismo” che “non viene qui in gioco (pag. 8, 10).”*.

Osserva, tuttavia, che *“Nella motivazione del Tribunale si dà per acquisito il fatto che nei piani di ammortamento “alla francese” gli interessi (seppur non anatocistici in senso tecnico) producano, a loro volta, interessi con conseguente moltiplicazione degli stessi, aspetto quest'ultimo decisivo ma sul quale il Tribunale non ha svolto alcun accertamento fattuale.”*.

Ritiene che l'ordinanza del Tribunale remittente e le affermazioni di parte attrice *“non spiegano dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi”*, con la conseguenza che *“non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento *cd.* “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato.”*.

Conclude: *“Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.”*.

Non si comprende, francamente, l'*iter* logico giuridico seguito dalla Suprema Corte, la quale:

- (i)** sottolinea che, come precisato dal giudice remittente, nella fattispecie posta al suo esame non si controverte sulla violazione del divieto di anatocismo;
- (ii)** ritiene non specifica la censura perché denuncia, in modo astratto, la realizzazione di un risultato anatocistico attraverso l'applicazione dell'ammortamento alla francese;
- (iii)** esclude che nell'ammortamento alla francese la quota di interessi di ciascuna rata relativa al periodo precedente generi interessi nel periodo successivo.

Ma se la questione non era oggetto del rinvio pregiudiziale perché la Corte, invece di espungerla dal

perimetro della decisione, ha preso, seppure in via incidentale e senza specifica censura, una precisa posizione?

È forte il sospetto che abbia inteso chiudere *a priori* la porta ad un ulteriore argomento, vivacemente dibattuto nella dottrina giuridica, fra gli esperti di matematica finanziaria e nella giurisprudenza di merito, seppure quest'ultima in gran parte orientata ad escludere il fenomeno anatocistico nell'ammortamento alla francese.

Sotto il secondo profilo la Corte precisa che la decisione riguarda solo i piani di ammortamento relativi ai mutui a tasso fisso.

Quindi, non riguarda i temi:

- (i) dei mutui a tasso variabile⁶;
- (ii) dell'anticipata estinzione del mutuo per scelta volontaria del mutuatario;
- (iii) delle conseguenze derivanti dalla mancata allegazione del piano di ammortamento nel contratto.

Infatti, specifica *“che queste Sezioni Unite non sono chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile né sul tema, introdotto dalla difesa P.G. nella memoria, dell'anticipata estinzione del rapporto di mutuo per scelta volontaria del mutuatario, che è estraneo ai quesiti pregiudiziali e alla materia del contendere, risultando astratto in quanto privo di rilevanza ai fini della definizione del giudizio di merito; neppure sono chiamate a pronunciarsi sul tema relativo alle eventuali conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto.”*⁷.

Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 363 *bis*, ultimo comma, c.p.c., *“Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.”*

All'applicazione dello stesso è tenuto non solo il giudice remittente, bensì anche i giudici delle eventuali impugnazioni avverso la sentenza da lui pronunciata.⁸

Il principio di diritto è, altresì, applicabile anche nei giudizi, vertenti tra altre parti, aventi ad oggetto i piani di ammortamento relativi ai mutui a tasso fisso.

Non può essere esteso alle ipotesi (mutui a tasso variabile; estinzione anticipata per volontà del mutuatario; mancata allegazione al contratto del piano di ammortamento) sulle quali le Sezioni Unite non sono state chiamate a pronunciarsi con il rinvio pregiudiziale, anche se è facile prevedere che parte della giurisprudenza di merito cadrà “in tentazione” della sua estensione anche al di fuori dei confini tracciati dalla Suprema Corte.

La questione, pertanto, è destinata ad animare ancora le aule dei nostri tribunali.

3) Un principio poggiato su piedi di argilla?

La Corte rileva che *“le questioni di diritto formulate dal giudice remittente sono le seguenti: se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. “alla francese” allegato al contratto (nella specie, interamente onorato dalla debitrice e concluso), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel*

tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento; se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminazione o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.); quali siano le eventuali conseguenze di una simile nullità.”⁹.

3) a Primo profilo: Indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto di mutuo

La decisione ritiene che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e delle modalità di ammortamento “alla francese” non comporta l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, e, quindi, la nullità parziale del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli articoli 1346 e 1218, secondo comma, del Codice Civile allorché lo stesso “contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”¹⁰.

Pertanto, dall'esame del piano di ammortamento il mutuatario è messo in condizione di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso con la semplice operazione aritmetica della somma delle rate costanti in esso riportate; rate composte di una quota di capitale e di una quota di interesse.

Afferma che la doglianza sulla scarsa comprensibilità del piano di ammortamento riguardo all'effetto di rendere il prestito maggiormente oneroso, in relazione ad altri piani, finisce per confondere l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto con una sua opacità o scarsa trasparenza determinata da un costo occulto che avrebbe dovuto essere indicato ai sensi dell'articolo 117, quarto comma. T.U.B.¹¹.

In virtù di tanto conclude che “sul punto deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità del contratto causandone la nullità parziale”¹².

L'argomentazione appare, in verità, alquanto fragile perché l'indicazione del tipo legale del contratto (ad esempio nel mutuo, ex articolo 1813 del Codice Civile, la consegna di una determinata quantità di danaro, o di altre cose fungibili, con obbligo di restituzione di altrettante cose della stessa specie qualità) non conferisce di per sé stessa la determinatezza o la determinabilità dell'oggetto o del risultato, in quanto nella modalità di ammortamento “alla francese”, in virtù degli stessi presupposti, possono ottenersi due risultati diversi nell'ipotesi di applicazione del regime di capitalizzazione “semplice” o nell'ipotesi di applicazione del regime di capitalizzazione “composta”.

La questione attiene specificamente alla nullità parziale o meno della clausola del contratto di mutuo che determina gli interessi, i termini e le modalità del rimborso¹³, e non può essere elusa, o ignorata, come fa la Suprema Corte, affermando che ad essa “è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.”.

A mio avviso il nodo da sciogliere era, e resta: l'indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e delle modalità di ammortamento “alla francese” rientra o meno nell'oggetto della clausola contrattuale che determina i “Termini e modalità del rimborso – Interessi”?

Ed in caso positivo: la sua mancanza comporta, o meno, la nullità parziale della clausola?

3)b Secondo profilo: Mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali

La decisione ritiene, altresì, insussistente la violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito ed i clienti.

In particolare, afferma che l'articolo 117, quarto, comma, T.U.B., non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto, al pari della normativa più recente sia primaria che secondaria.

Un piano di rimborso dettagliato è quello che contiene la chiara indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero o composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale ed interessi.

Il contratto è "trasparente" quando lascia intuire il livello di rischio o di spesa del contratto, consentendo al consumatore di averne piena contezza al momento della conclusione.

Assolve agli obblighi informativi l'istituto di credito che allega al contratto il piano di ammortamento, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e di valutarne la convenienza, confrontandola con altre offerte presenti eventualmente nel mercato.

In estrema sintesi: *"Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza"*.

Gli eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto, che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni chiarimento al riguardo.

Al riguardo può agevolmente osservarsi che il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo è lo sviluppo delle condizioni in esso esistenti e pattuite tra le parti. Ragione per la quale non può surrogare la mancata pattuizione del metodo di capitalizzazione ("semplice" o "composto"), qualora non sia stato espressamente convenuto tra le parti.

Pertanto, non ha alcuna validità ed efficacia giuridica il semplice richiamo del contratto al piano di ammortamento allegato con la generica dizione che *"ne forma parte sostanziale ed integrante ed è espressamente convenuto tra le parti che lo sottoscrivono per accettazione"*.

La decisione della Suprema Corte ha preferito prendere il toro per ... la coda, conferendo semplicisticamente dignità di clausola negoziale al piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, il quale costituisce la rappresentazione matematica di specifiche pattuizioni contrattuali.

Ancora più fragile è la motivazione per quanto attiene alla possibilità del cliente di verificare il piano di ammortamento allegato al mutuo all'atto della sua stipula, in modo da poterlo confrontare con altre offerte.

Il momento della stipula del contratto di mutuo costituisce il perfezionamento e la formalizzazione delle reciproche volontà dell'istituto di credito e del cliente, determinatesi a seguito delle precedenti informazioni fornite e delle trattative precontrattuali intercorse.

Ne deriva che il dovere di informazione e di trasparenza, posto a carico dell'istituto di credito, attiene principalmente alla fase precontrattuale, in modo da consentire al cliente di poter confrontare l'offerta con quelle di altri istituti di credito.

Ergo: il diritto del cliente all'informazione e trasparenza delle condizioni negoziali del mutuo proposto non può essere liquidato posticipandolo al momento della conclusione del contratto, in quanto attiene principalmente alla fase precontrattuale.

In detta fase l'istituto di credito è tenuto ad agire, non soltanto secondo i generali principi della correttezza e della buona fede sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del codice Civile, ma, e in particolare, secondo la diligenza specifica del *bonus argentarius*, dettata dall'articolo 1176, secondo comma, del Codice Civile, a differenza del cliente che è invece tenuto alla diligenza ordinaria del *bonus pater familias*, secondo il canone dettato dal primo comma della norma.

Ne consegue che nel concetto giuridico di informazione e di trasparenza orientato alla effettiva tutela del cliente (specialmente, se consumatore) e del differente grado di diligenza richiesto allo stesso ed all'istituto di credito, deve necessariamente rientrare (oltre al tasso d'interesse e ad ogni altro prezzo), quale "condizione praticata", anche l'indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi e delle modalità di ammortamento "alla francese".

Note:

1. [Cassazione Civile, Prima Sezione, 16 marzo 1999 numero 2374.](#)
2. [Avvocato Sami Behare contro Banco di Napoli S.p.A.](#)
3. [A capitalizzazione “semplice” o a capitalizzazione “composta”.](#)
4. [“I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.](#)
5. [I Sostituti Procuratori Generali, Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis, hanno chiesto che la Corte di Cassazione enunci la seguente regola iuris per la risoluzione della questione controversa: “l’omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale \(TAN\), nonché della modalità di ammortamento “alla francese” non comporta né l’indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB”.](#)
6. [La Procura Generale aveva già sottolineato che “le Sezioni Unite non sono, invece, chiamate ad enunciare la regola iuris con riferimento al caso in cui il contratto di mutuo che prevede la restituzione secondo un piano di ammortamento alla francese sia stato stipulato non a tasso fisso, ma a tasso variabile.”. Cfr. pagina 11 della memoria del 6 febbraio 2024.](#)
7. [Così a pagina 12 della sentenza numero 15130/2024. Cfr., anche detta pagine 11 e 32.](#)
8. [Crisanto Mandrioli – Antonio Carratta, “Diritto processuale civile. II – Processo di cognizione”, 29^a Edizione, Giappichelli Editore, 2024, pagina 473.](#)
9. [Pagina 11 della sentenza numero 15130/2024.](#)
10. [Ivi, pagina 22.](#)
11. [Decreto Legislativo 1° settembre 1993, numero 385.](#)
12. [Pagina 25.](#)
13. [In molti contratti di mutuo si trovano clausole negoziali denominate “Termini e modalità del rimborso – Interessi”.](#)